



Avv. *Virginio Pesiri*
NOTAIO

N. 1606 DEL REPERTORIO

N. 1242 DELLA RACCOLTA

ATTO COSTITUTIVO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"PROLAB S.R.L."

Registrato ad Avellino

REPUBBLICA ITALIANA

il dì 8 febbraio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di gennaio.

al n. 827 / 1T

30 - 01 - 2021

In Avellino, nel mio ufficio secondario alla via Roma n.28.

Innanzi a me dottor **VIRGINIO PESIRI**, notaio in Altavilla Irpina, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili

Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi,

SONO PRESENTI I SIGNORI:

=**RUSSO UGO**, [redacted] residen-
te e fiscalmente domiciliato [redacted]

[redacted] che di-
chiara di essere coniugato in regime di separazione dei be-
ni;

=**PETRILLO GIANLUCA**, [redacted]
[redacted] residente e fiscalmente domiciliato [redacted]

[redacted] codice fiscale: [redacted]

[redacted] che dichiara di essere celibe.

Detti comparenti, entrambi cittadini italiani, della cui i-
dentità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ri-
cevere il presente atto, col quale stipulano e convengono
quanto segue:

1°) Tra essi componenti **RUSSO Ugo** e **PETRILLO Gianluca** viene costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"PROLAB S.R.L.".

2°) La società ha sede nel Comune di Avellino (AV). Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è fissato nel detto Comune di Avellino (AV) alla via Salvatore Pescatori n.123.

3°) La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta), e potrà essere prorogata con delibera assembleare a norma di legge.

4°) La società ha ad oggetto l'attività indicata nell'articolo "3" (tre) dello statuto sociale, di cui appresso.

5°) Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento della società sono contenute nello statuto che viene approvato dai soci nel testo seguente:

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"PROLAB S.R.L."

Art.1

(Denominazione sociale)

1.1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: **"PROLAB S.R.L."**.

Art.2

(Sede della società)

2.1. La società ha sede legale nel Comune di Avellino (AV), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, in Italia e all'estero, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi, purché non aventi stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

2.3. Spetta invece ai soci deliberare, con decisione da assumersi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, l'istituzione di sedi secondarie, nonché di filiali o succursali aventi stabile rappresentanza o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art.3

(Oggetto sociale)

3.1. La società ha per oggetto:

== laboratorio per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti;

== controllo, sperimentazione, prova, misura, monitoraggio nei settori produttivi di interesse sia sul campo che in laboratorio, in particolare per quanto riguarda i materiali da costruzione e manufatti in genere di ogni tipo e specie,

comprese infrastrutture, e quindi, sempre a titolo esemplificativo e non tassativo, indagini non distruttive, prove su saldature metalliche e di materiale compositi nei settori civile ed industriale, progettazione e verifiche di miscele di conglomerati bituminosi, prove in sito su pavimentazione stradale, controllo di produzione di fabbrica presso impianti di conglomerato bituminoso, prove di carico statiche e dinamiche su qualsiasi tipo di opera civile ed edile; certificazione per materiali e prodotti, attrezzature e macchinari, prove geotecniche in sito ed in laboratorio;

== predisposizione di mezzi necessari ed ogni tipo di strutture, per l'utilizzazione degli stessi da parte di soggetti professionalmente abilitati ai sensi di legge e sotto la loro personale responsabilità, per i seguenti servizi: -- studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto (nonché attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi); -- ricerca, studio, calcoli, consulenze, project manager, project financing, studi di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria, consulenza strategica, brevetti e proprietà industriale ed assistenze tecniche per opere, impianti ed insediamenti civili ed industriali nei settori produttivi interessati, anche in materia di qualità aziendale e di sicurezza od igiene sul lavoro e negli ambienti di lavoro; --

analisi, individuazione ed applicazione di soluzioni tecnologiche volte all'uso razionale delle fonti di energia, all'efficienza e al risparmio energetico; -- consulenza ambientale ed energetica, studi di impatto ambientale, analisi ambientali, certificazioni ambientali, ricerca di sistemi di sviluppo ecosostenibili, implementazione di sistemi di gestione ambientale, audit ambientali ed energetici, consulenza normativa in materia, zonizzazione acustica; -- rilievi di fabbricati e terreni, studio grafico inerente a fabbricati esistenti e di nuova costruzione e a particolari costruttivi e disegni esecutivi; -- studi, ricerche, analisi e misurazioni, consulenze, organizzazione e gestione di corsi professionali, progettazione, direzione operativa, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione inerenti ai settori dell'architettura, dell'ingegneria civile ed industriale, dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture, dell'energia, dell'informazione, della domotica, della sicurezza e della salute sul lavoro e relativo marketing analitico, strategico ed operativo; -- studi di fattibilità, ricerche, consulenze, valutazioni di congruità tecnico economica, studi di impatto ambientale e di compatibilità ambientale, valutazioni di impatto ambientale, operazioni di recupero e salvaguardia del territorio; -- indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di ogni

genere e specie con l'utilizzo di qualunque e qualsiasi strumento disponibile sul mercato al momento di conferimento dell'incarico;

=== monitoraggio di fenomeni di qualsiasi tipo effettuata anche con l'esecuzione di rilievi, indagini, analisi, campionamenti, ispezioni, prospezioni, valutazioni e caratterizzazioni ambientali, chimiche, fisiche, o di altra natura, in ambito civile ed industriale, pubblico e privato;

=== elaborazione ed attuazione di ricerca e sperimentazione con sviluppo di materiali avanzati e/o dispositivi innovativi e divulgazione dei risultati nei settori produttivi interessati, anche mediante attività di formazione;

=== assistenza e supporto alla progettazione di sistemi informatici a servizio e supporto di attività tecniche e gestionali, anche con sviluppo di software applicativo e, più in generale, sviluppo, produzione e commercio di software;

=== sviluppo, produzione, assemblaggio e commercio, per attività sperimentali, di sensori e attrezzature di misura e di prova, macchinari di prova, sistemi di monitoraggio, laboratori mobili, macchine, allestimento di laboratori da cantiere il tutto per materiali inerenti le attività edilizie e similari di ogni tipo e specie; assunzione di rappresentanze commerciali (con espressa esclusione delle attività di intermediazione) da produttori nazionali o internazionali operanti nel settore di appartenenza o similari,

quali sensori e attrezzature di misura e di prova, macchinari di prova, sistemi di monitoraggio, laboratori mobili, macchine, software.

La società potrà altresì svolgere ogni attività affine, connessa o complementare alle precedenti, fermo restando che le attività predette:

--- non potranno essere esercitate contemporaneamente, ove sussistano incompatibilità fissate dalla legge;

--- non potranno essere esercitate in contrasto con le norme che regolano l'esercizio delle attività professionali in genere e, in particolare, delle attività professionali protette, né con le norme che fissano riserve di attività; con la precisazione che:

- eventuali servizi che costituiscano oggetto di attività inderogabilmente riservate a professionisti saranno forniti non direttamente, ma esclusivamente a mezzo dei detti professionisti regolarmente abilitati ed iscritti nei relativi albi, elenchi od ordini professionali, della cui prestazione la società si avvarrà ed i quali opereranno sotto la propria diretta responsabilità personale e professionale;

--- dovranno comunque essere esercitate nel rispetto e con l'osservanza delle disposizioni, condizioni, limitazioni e divieti imposti dalla normativa inderogabile vigente in materia (ivi compresa quella in tema di protezione del consumatore, di tutela dei dati personali e della privacy, di tu-

tela della concorrenza e del mercato), nonché subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge.

La società, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà infine: - compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico (e comunque nel rispetto dei divieti sanciti dalla legge n.157/91, dal Decreto Legislativo n.385/93 e dal Decreto Legislativo n.58/98), ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; - partecipare a consorzi o raggruppamenti di imprese; - assumere partecipazioni, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - stipulare contratti, convenzioni e contratti di commercializzazione sia direttamente che indirettamente, accordi e/o intese con soggetti pubblici o privati; - acquisire o vendere aziende o rami di aziende purché operanti nel medesimo settore; - prendere in fitto aziende o rami di azienda di terzi operanti nel medesimo set-

tore ovvero concedere in fitto a terzi la propria azienda: -
avvalersi di tutte le agevolazioni ed incentivazioni di natura creditizia, contributiva, tariffaria, finanziaria e/o fiscale ed altre, potendo utilizzare tutti gli strumenti legislativi previsti da norme regionali, nazionali e comunitarie.

Il tutto, comunque, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge e di tutta la normativa che, anche in futuro, dovesse intervenire per la regolamentazione inderogabile della materia, in particolare della normativa presente e futura in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Art.4

(Domicilio dei soci)

4.1. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società o tra di loro, è quello indicato nel Registro delle Imprese. Gli stessi, se richiesto, devono comunicare alla società il proprio numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica, da iscrivere in apposita scrittura.

4.2. E' onere del socio comunicare alla società il cambiamento del domicilio, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica.

Art.5

(Durata della società)

5.1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta), salvo proroga deliberata dall'assemblea dei soci a termini di legge.

5.2. La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dall'art.2484 c.c..

Art.6

(Capitale sociale)

6.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi di legge.

6.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

Art.7

(Aumento del capitale sociale)

7.1. Il capitale sociale può essere aumentato mediante nuovi conferimenti, o mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili, a seguito di deliberazione assunta dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista dal successivo articolo quindici ("15").

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, le quote di nuova emissione potranno essere offerte a terzi, salvo per il caso di cui all'art.2482 ter c.c..

7.2. A liberazione dell'aumento del capitale sociale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2464 c.c. e nel rispetto della normativa vigente in materia.

7.3. Se si conferiscono prestazioni d'opera o di servizi è indispensabile la presentazione di una polizza assicurativa, o fideiussione bancaria, per garantire, per l'intero valore attribuito, gli obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi.

La polizza (o la fideiussione) può essere sostituita in ogni momento con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Il socio che conferisce la prestazione su indicata presenta la relazione di stima giurata e redatta ai sensi dell'art.2465 c.c. da un revisore legale o da una società di revisione legale, purché iscritti nell'apposito registro.

7.4. La delibera di aumento del capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

7.5. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute. Se la delibe-

ra di aumento prevede l'offerta di quote di nuova emissione a terzi, i soci che non hanno consentito alla decisione hanno il diritto di recesso da esercitarsi ai sensi del successivo articolo venti ("20").

7.6. Nella delibera di aumento del capitale sociale deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione da parte dei soci, che non potrà mai essere inferiore a trenta giorni dalla data della deliberazione o della comunicazione ai soci assenti.

7.7. Se l'aumento non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

Art.8

(Riduzione del capitale sociale)

8.1. Il capitale sociale può essere ridotto, nei casi e secondo le modalità di legge, tramite delibera dell'assemblea dei soci da assumere con la maggioranza prevista dal successivo articolo quindici ("15").

8.2. In caso di riduzione del capitale per perdite, si applicano le disposizioni del codice civile.

Art.9

(Finanziamenti dei soci)

9.1. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle normative vigenti, con particolare riguardo a quelle

che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico e presso i soci, la società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

9.2. In caso di rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci, si applica l'art.2467 c.c..

Art.10

(Partecipazioni e diritti sociali)

10.1. E' possibile attribuire partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Se non espressamente convenuto, i diritti sociali, gli utili e le perdite saranno a favore e carico dei soci in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

10.2. Possono essere effettuati conferimenti non proporzionali alle partecipazioni sociali purché il valore degli stessi non sia complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Art.11

(Contitolarità, pegno, usufrutto e sequestro di partecipazioni)

11.1. In caso di contitolarità di una partecipazione, i diritti dei contitolari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi degli artt.1105 e 1106

c.c..

11.2. Nell'ipotesi di pegno, usufrutto o sequestro di partecipazioni, trova applicazione l'art.2352 c.c..

Art.12

(Trasferimento delle partecipazioni sociali)

12.1. Qualora un socio intenda alienare con atto tra vivi a qualunque titolo, oneroso o gratuito, in tutto o in parte, la propria quota, deve farne prima offerta (con lettera raccomandata A/R ovvero consegnata a mano, contenente l'indicazione del dati del socio che intende cedere la partecipazione, la percentuale di partecipazione oggetto di cessione, il prezzo, le condizioni di pagamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile e opportuna, nonché il nome del cessionario) agli altri soci -all'indirizzo riportato nel Registro delle Imprese o in apposita scrittura all'uopo istituita-, i quali, ciascuno in proporzione alla quota già posseduta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato.

In tutti i casi in cui la natura del contratto non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza, al valore di mercato determinato dal collegio arbitrale di cui al successivo articolo venticinque ("25").

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato nei termi-

ne di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso inutilmente il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di numero sei mesi, di cedere a terzi, al prezzo indicato, la quota offerta.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato al prezzo indicato dall'alienante nell'offerta di vendita.

I soci che abbiano già esercitato la prelazione hanno diritto di acquistare anche le porzioni di quota per le quali non è stato esercitato dagli altri soci il diritto medesimo, purché ne abbiano fatto richiesta fin dal primo momento, il tutto alle condizioni sopra precisate. In tal caso, ove la quota rimasta vacante non fosse esattamente ripartibile, si procederà a sorteggio.

Le porzioni di quota per le quali nessun socio eserciti il diritto di prelazione sono liberamente cedibili a terzi alle medesime condizioni.

La cessione della partecipazione può essere effettuata in assenza delle formalità ora indicate qualora sia stata preventivamente acquisita la rinuncia al diritto di prelazione da parte di tutti i soci nonché nelle ipotesi in cui la cessione (a titolo oneroso o gratuito) avvenga a favore dei parenti in linea retta del socio cedente.

12.2. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In caso di morte di un socio, la sua quota si trasferisce a-

gli eredi o ai legatari i quali, in caso di contitolarità, devono nominare un rappresentante comune, ai sensi dell'art.2468, ultimo comma, c.c..

Art.13

(Titoli di debito)

13.1. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. L'emissione dei titoli di debito deve essere adottata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale, fissandone le modalità.

Art.14

(Decisioni dei soci)

14.1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni indicate nell'art.2479, comma secondo, c.c..

14.2. Ogni socio, che risulti tale ai sensi di legge, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso e il socio titolare di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto

di voto non possono partecipare alle decisioni dei soci.

14.3. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art.2479 bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art.2479 bis c.c. con riferimento alle materie indicate ai numeri 4 e 5 dell'art.2479, comma secondo, c.c., nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo fino a quando la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

14.4. Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto, la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax ovvero a mezzo e-mail.

14.5. Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale ed il relativo procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

14.6. Tali decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art.15

(Decisioni dei soci tramite assemblea)

15.1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia, dall'organo amministrativo, di propria iniziativa o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, mediante lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio dei soci oppure mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificati alla società, il tutto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventualmente il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta. La seconda convocazione non può comunque aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

15.2. L'assemblea sarà validamente costituita, anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni,

purchè alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo (o il revisore), se nominato, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax, o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dei relativi argomenti.

Se gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

15.3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

15.4. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un socio o da un terzo mediante delega scritta, consegnata al delegato anche mediante fax o messaggio di posta elettronica, e la relativa documentazione sarà conservata secondo quanto prescritto dall'art.2478, primo comma, numero 2), c.c..

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo (ove nominato) o a dipendenti della società né alle società da essa controllate o ad amministratori, organo di controllo o dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre soci.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

15.5. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua mancanza o assenza, dal consigliere più anziano di età. In caso di amministrazione pluripersonale non collegiale l'assemblea è presieduta dall'amministratore più anziano

di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

15.6. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica l'esistenza e la regolarità delle deleghe, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni.

15.7. Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza dei presenti. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

15.8. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

15.9. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la quota di capitale intervenuta e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo

comma dell'art.2479 c.c. e dagli artt.2484 e 2487 c.c., tanto in prima quanto in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve tutte le disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedano diverse specifiche maggioranze.

15.10. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale vanno indicati la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, la quota di partecipazione di ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni. Il verbale deve rendere possibile l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale, inoltre, vanno riassunte, su domanda dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto e trascritto nel Libro delle decisioni dei soci entro e non oltre quindici giorni dalla data della delibera.

Art.16

**(Decisioni dei soci mediante consultazione scritta
o sulla base del consenso espresso per iscritto)**

16.1. Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, le ragio-

ni, la menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo (se nominato) e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale.

Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante alla società oppure a mezzo di tefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Il testo viene altresì trasmesso, con gli stessi mezzi di comunicazione, ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominato, all'organo di controllo.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto. La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a

tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata.

16.2. Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza.

Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

Il consenso che pervenga alla società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei soci deve essere tempestivamente comunicato, con i sistemi di comunicazione di cui innanzi, dall'organo amministrativo a tutti i soci.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società in ordine ad una data decisione nello spazio di quindici giorni o nel diverso termine previsto nel testo di decisione; pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei soci in ordine all'assunzione di de-

cisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata.

16.3. Compete ai soci il diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Libro delle decisioni dei soci.

Art.17

(Amministrazione e rappresentanza della società)

17.1. La società è amministrata alternativamente o da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione (nel numero stabilito dai soci all'atto della nomina) o da più Amministratori, questi ultimi con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 c.c. (secondo quanto stabilito all'atto della nomina).

Nell'ipotesi di amministrazione pluripersonale non collegiale disgiunta, la maggioranza per decidere dell'eventuale opposizione (ai sensi dell'art.2257 ultimo comma c.c.) andrà determinata tenendo conto della partecipazione dei soci al capitale sociale.

17.2. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla competenza dei soci.

Può altresì nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

17.3. La firma e la rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale, spettano, a seconda del sistema d'amministrazione adottato, all'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, a ciascun Amministratore nel caso di amministrazione disgiunta o a tutti gli Amministratori congiuntamente nel caso di amministrazione congiunta.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli altri eventuali componenti il collegio di liquidazione, con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

17.4. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

17.5. Gli amministratori possono essere scelti anche fra non soci, sono rieleggibili e durano in carica per il tempo che verrà determinato all'atto della nomina, anche a tempo

indeterminato fino a dimissioni o revoca.

Sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

17.6. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.2382 c.c..

17.7. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo nomina fra i suoi componenti un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina del Consiglio.

17.8. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge. Il Consiglio di Amministrazione può comunque sempre impartire direttive all'organo delegato ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

17.9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino al-

la successiva assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare quest'ultima perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono, insieme con quelli in carica, all'atto della loro nomina.

17.10. Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti gli amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'assemblea, per la loro sostituzione, da parte dell'organo di controllo. In mancanza dell'organo di controllo, spetta ai soci, con delibera assembleare, procedere con urgenza alla nomina del nuovo organo amministrativo.

17.11. Agli amministratori, nonché ai direttori, procuratori e institori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, può essere attribuito un compenso per ciascun esercizio determinato dai soci con delibera assembleare. Nel rispetto delle leggi vigenti, il compenso può anche essere determinato secondo forme diverse da quelle in denaro.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

17.12. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni di tale organo

possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso per iscritto, oppure con delibera collegiale. In ogni caso, le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

17.13. Le decisioni assunte dagli amministratori devono essere trascritte, a cura dello stesso organo amministrativo, nel Libro delle decisioni degli amministratori entro e non oltre quindici giorni dall'adozione delle stesse. La relativa documentazione, in originale, deve essere conservata agli atti della società.

17.14. In caso di deliberazione collegiale, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dello stesso mediante avviso da spedirsi a ciascun membro del Consiglio (e all'organo di controllo, se nominato) con lettera raccomandata ovvero tramite fax o posta elettronica almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, è possibile inviare l'avviso tramite fax o posta elettronica o telegramma almeno un giorno libero prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di utilizzo del fax o della posta elettronica, la trasmissione dell'avviso agli amministratori (e all'organo

di controllo, se nominato) deve essere eseguita al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dagli amministratori stessi alla società e che risulta riportato, con apposita annotazione, nel Libro delle decisioni degli amministratori o in apposita scrittura all'uopo istituita.

17.15. La riunione del Consiglio di Amministrazione può tenersi presso la sede sociale, o altrove, purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia richiesta scritta uno dei Consiglieri o l'organo di controllo, se nominato.

17.16. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato, sempre che nessuno di loro si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

17.17. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza, purché siano rispettate le condizioni innanzi previste per l'assemblea dei soci.

17.18. Le deliberazioni in forma collegiale sono assunte con la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, la proposta si intende respinta. Il

voto non può essere dato per rappresentanza.

17.19. L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di transazione o di rinuncia da parte della società ai sensi dell'art.2476 c.c..

Art.18

(Organo di controllo e revisione legale dei conti)

18.1. Anche al di fuori delle ipotesi in cui ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, è in facoltà dei soci provvedere alla nomina di un organo di controllo, in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

Non può essere nominato alla carica di sindaco e, se nominato, decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art.2399 c.c..

Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il sindaco è stato sostituito. Il sindaco è rieleggibile.

Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt.2403 e 2403-bis c.c.. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il sindaco esercita anche il controllo contabile di cui all'art.2409-bis c.c. (salvo

quanto appresso precisato).

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt.2406 e 2407 c.c..

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, l'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

18.2. Qualora, in alternativa alla nomina dell'organo di controllo e ad esclusione dei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria, la società nomini per il controllo contabile un revisore esterno, questi deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti. Si applicano al revisore tutte le norme di legge previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera

durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art.19

(Controllo dei soci)

19.1. In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

19.2. Il socio che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo, che determinerà la data dell'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

19.3. Il professionista che assiste il socio richiedente, iscritto a pertinente ordine professionale, riconosciuto dalla legge, è tenuto al segreto professionale. La consultazione dovrà svolgersi durante l'orario di lavoro degli uffici della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinario svolgimento dell'attività. La consultazione dei libri e dei documenti può essere effettuata

anche nello studio del professionista che assiste la società.

Art.20

(Recesso del socio)

20.1. Il diritto di recesso compete al socio in tutti i casi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

20.2. Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione al Registro delle Imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti e/o gli atti che possono far sorgere in capo ai soci stessi il diritto di recesso.

Sono comunque salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

20.3. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

20.4. Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea

dei soci delibera lo scioglimento della società.

20.5. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi dell'art.2473, comma terzo, c.c..

20.6. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso stesso effettuata alla società e può anche avvenire secondo le modalità previste dall'art.2473, comma quarto, c.c..

Art.21

(Esclusione del socio)

21.1. E' escluso per giusta causa il socio che non ha eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota ai sensi e per gli effetti dell'art.2466, comma terzo, c.c..

21.2. Il socio può essere escluso per giusta causa anche nel caso sia stato dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva.

21.3. L'esclusione del socio è approvata dall'assemblea dei soci con specifica delibera da assumere ai sensi di legge. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si computa la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

21.4. La delibera di esclusione deve essere comunicata a cu-

ra dell'organo amministrativo al socio escluso tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

21.5. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione. A tal fine, trovano applicazione le regole in materia di recesso, esclusa peraltro la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società. Qualora non si possa procedere alla liquidazione del socio escluso sulla base delle richiamate disposizioni, l'esclusione sarà priva di effetto.

Art.22

(Bilancio)

22.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

22.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio, che va presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura stessa, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge. In quest'ultimo caso, gli amministra-

tori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa, nell'ipotesi di bilancio abbreviato) le ragioni della dilazione.

Art.23

(Utili)

23.1. Gli utili netti d'esercizio, prelevata una somma non inferiore alla percentuale prevista dalla legge per il fondo di riserva legale fino al raggiungimento del minimo di legge, saranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salvo diversa decisione dei soci medesimi nei limiti consentiti dalla legge.

23.2. La decisione dei soci che approva il bilancio dispone sulla distribuzione degli utili.

23.3. Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

23.4. Il pagamento dei dividendi viene effettuato, nel termine che sarà fissato dall'assemblea, presso la cassa sociale o quelle altre che venissero designate dall'organo amministrativo.

Art.24

(Scioglimento e liquidazione)

24.1. La società si scioglie per le cause di legge.

24.2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina

le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi, nei limiti e nei modi di legge.

Art. 25

(Clausola compromissoria)

25.1. Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede.

La presente clausola compromissoria comprende anche tutte le controversie che potranno insorgere tra società da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e componenti dell'organo di controllo o revisore dall'altra, sia che si tratti di controversie promosse dalla società, sia che si tratti di controversie promosse da questi ultimi soggetti, pur sempre alle condizioni e nei limiti di legge.

25.2. Il collegio arbitrale formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

25.3. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del
Presidente del Collegio Arbitrale.

25.4. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni
del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

Art.26

(Società unipersonale)

26.1. Le disposizioni del presente Statuto si applicano an-
che nel caso in cui la società abbia un unico socio, sempre
che esse non presuppongano necessariamente una pluralità di
soci e siano compatibili con le vigenti norme di legge in
tema di società unipersonale.

Art.27

(Normativa applicabile)

27.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente at-
to, si rinvia alle vigenti disposizioni del codice civile e
delle leggi speciali in materia.

6°) Concordemente i soci, ai sensi dell'articolo "17" dello
statuto sociale, decidono che la società sia amministrata
da un Amministratore unico, che dura in carica a tempo inde-
terminato, fino a revoca o dimissioni.

Con consenso unanime viene quindi nominato dai soci, quale
Amministratore unico, il signor **RUSSO Ugo**, in epigrafe gene-
ralizzato.

Il nominato **RUSSO Ugo**, qui costituito, accetta la carica
conferitagli, dichiarando che nei suoi confronti non sussi-

stano cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge e/o dallo statuto sociale.

L'Amministratore unico chiede, ai sensi dell'art.2383, comma quarto, del codice civile, l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese territorialmente competente e, con la sottoscrizione del presente atto, delega me notaio a curare i necessari adempimenti.

Come previsto nelle norme di funzionamento della società, all'Amministratore unico spettano i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nulla escluso od eccettuato, e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, fatta eccezione soltanto per gli atti riservati ai soci per legge o statuto.

7°) Il capitale sociale è di comune accordo fissato in Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi di legge; tale capitale, da liberarsi parte in denaro e parte in natura, viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

-- da esso **RUSSO Ugo**, per una quota di nominali Euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero), pari al 70% (settanta per cento) del capitale sociale;

-- da esso **PETRILLO Gianluca**, per una quota di nominali Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero), pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura pro-

porzionale ai rispettivi conferimenti. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

La quota di capitale sottoscritta dal socio **PETRILLO Gianluca** viene liberata in denaro. A tal fine lo stesso **PETRILLO Gianluca** versa all'organo amministrativo, quale sopra nominato, l'intero importo del rispettivo conferimento in denaro con le seguenti modalità:

--- tramite rilascio di numero un vaglia postale non trasferibile, dell'importo di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero), emesso in data odierna da "Poste Italiane S.p.A." - Ufficio di Prata Principato Ultra, distinto con il numero 0368700392-08, all'ordine della società qui costituita.

Il detto vaglia postale viene contestualmente consegnato nelle mani dell'Amministratore unico su nominato, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza.

La quota di capitale sottoscritta dal socio **RUSSO Ugo** viene liberata in natura. A tal fine lo stesso **RUSSO Ugo**, a copertura e totale liberazione della quota di capitale sottoscritta, conferisce nella società qui costituita, per la quale accetta l'altro socio **PETRILLO Gianluca**, la piena ed esclusiva proprietà di quanto segue:

a) azienda afferente l'impresa individuale corrente in Candida (AV) alla via Castello n.47, sotto la denominazione "**PROLAB DEL GEOM. UGO RUSSO**", iscritta --con la qualifica

di "piccolo imprenditore"-- nella sezione speciale del Regi-

stro delle imprese presso la Camera di Commercio di Avelli-

no col numero d'iscrizione e codice fiscale

[REDACTED]-numero AV-191514 del Repertorio Economico

Amministrativo-, partita IVA: 02905950644, pec: pro-

lab@legalmail.it, costituita dal complesso dei beni organiz-

zati per l'esercizio dell'attività di "collaudi ed analisi

tecniche di prodotti, ad esclusione dei controlli metrici".

Tale conferimento viene fatto ed accettato per il valore di

Euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero), corri-

spondente alla quota di capitale come sopra sottoscritta ed

assunta da esso conferente **RUSSO Ugo**.

Il medesimo **RUSSO UGO** dichiara che il valore dell'azienda

conferita è invero pari ad Euro 134.655,50 (centotrentaquat-

tromilaseicentocinquantacinque virgola cinquanta), come ri-

conosciuto dall'altro socio **PETRILLO Gianluca**, in confor-

mità peraltro a quanto riportato nella relazione di stima

=facente stato alla data del 1° ottobre 2020= redatta, ai

sensi dell'art.2465 del codice civile, dal dottor Massimino

Volpe, nato a **[REDACTED]** il **[REDACTED]** con studio e

domicilio anche fiscale in **[REDACTED]** (AV) alla via **[REDACTED]**

[REDACTED] codice fiscale: **[REDACTED]**, iscritto

all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabi-

li della Provincia di Avellino al numero 467 nonché all'Al-

bo dei Revisori Legali al n.125116 (giusta D.M. del 19 feb-

braio 2002, pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.17 del 1° marzo 2002).

Detta relazione, asseverata con giuramento innanzi a me notaio, giusta verbale da me ricevuto in data 29 gennaio 2021, repertorio n.1602, si allega al presente atto sotto la lettera "A", a formarne parte integrante e sostanziale.

Nella menzionata relazione di stima (recante descrizione dell'azienda oggetto del conferimento e situazione contabile di riferimento, informazioni generali, identificazione delle attività e passività relative all'azienda conferita, caratteristiche e valore dell'azienda di cui trattasi ed indicazione dei criteri di valutazione adottati), il perito dottor Massimino Volpe ha particolarmente attestato che l'indicato valore attribuito all'azienda in oggetto è almeno pari a quello allo stesso attribuito ai fini della determinazione del valore della quota di capitale sociale sottoscritta dal soggetto conferente. Al riguardo i soci conven-gono che l'eccedenza del valore netto della cennata azienda rispetto alla quota di capitale sottoscritta, pari =essa ec-cedenza= ad Euro 120.655,50 (centoventimilaseicentocinquantacinque virgola cinquanta), venga accantonata a riserva disponibile della società qui costituita.

Il conferente **RUSSO Ugo** dichiara che dalla data di riferimento della citata relazione di stima ad oggi non si sono verificati eventi tali da modificare in maniera rilevante i

dati contabili, finanziari ed economici nella stessa riportati.

Stante l'avvenuta integrale esecuzione del conferimento in natura, preso altresì atto dell'integrale esecuzione del conferimento in denaro, il capitale sociale deve intendersi con il presente atto interamente liberato, anche in ossequio al disposto di cui all'art.2464, comma quinto, del codice civile.

8°) **RUSSO Ugo**, con riguardo al conferimento in natura di cui sopra, presta ogni garanzia di legge e dichiara:

==== che l'azienda oggetto di conferimento è costituita dalle immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali, attrezzature esistenti, automezzi, mobili ed arredi, macchine elettroniche, rapporti giuridici, attività e passività, crediti verso terzi nonché contratti relativi all'attività in oggetto e dei quali il conferente è titolare, quindi figure professionali e rapporti di lavoro in essere, il tutto quale dettagliatamente ed analiticamente descritto nella ripetuta relazione di stima allegata al presente atto sotto la lettera "A", alla quale si fa espresso rinvio; dovendosi pertanto tale descrizione intendere integralmente riprodotta e trascritta, parola per parola, in questo atto, di cui forma inscindibilmente parte integrante e sostanziale. Sono fatte salve le variazioni derivanti dalla gestione di periodo -comunque intendendosi trasferito tutto quanto

affidente l'azienda qui conferita=. Il conferimento, in particolare, comprende tutte le variazioni patrimoniali nelle attività e passività conferite intervenute per qualsiasi causa, incluse cause esterne alla volontà delle parti, dalla data di riferimento della predetta relazione =1° ottobre 2020= alla data di efficacia del conferimento, il tutto nel rispetto dell'art.2465 del codice civile e delle altre norme di legge applicabili;

=== che la stessa azienda comprende regolari iscrizioni ad Albi, autorizzazioni o provvedimenti rilasciati dagli uffici od autorità competenti, in conformità di legge;

=== che l'azienda medesima è conferita con efficacia immediata, con tutte le conseguenze utili ed onerose;

=== che la società conferitaria subentra, in conformità a quanto previsto dall'art.2558 del codice civile, in tutti i contratti inerenti l'azienda conferita che non abbiano carattere personale e che siano in corso di esecuzione;

=== che presterà la propria opera affinché venga eseguita, a nome della società conferitaria, ogni voltura di autorizzazioni, licenze e contratti relativi all'esercizio dell'azienda conferita; pertanto la società conferitaria è sin da ora facoltizzata a compiere tutti gli atti che si rendessero necessari od opportuni per far constare nei confronti di chiunque l'avvenuto trasferimento per conferimento ed ottenere che ogni cespite ed ogni contratto o rapporto, afferen-

te l'azienda trasferita con questo atto, anche se qui non espressamente indicato ma riferibile al conferente, di compendio della parte di patrimonio trasferito e quindi di spettanza della società conferitaria, venga imputato e intestato alla medesima società conferitaria, di guisa che la stessa possa continuare senza soluzione di continuità nell'esercizio dell'azienda conferita, con esonero per gli uffici ed autorità competenti da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;

== che quanto oggetto del conferimento è di piena proprietà e nella libera disponibilità di esso conferente ed è altresì libero da garanzie reali, da privilegi e sequestri, da vincoli comunque pregiudizievoli, da diritti reali spettanti a terzi, obbligandosi al riguardo lo stesso conferente a compiere ogni necessario atto ed ogni opportuna notifica e/o comunicazione a qualsivoglia ente pubblico e privato, affinché la società conferitaria possa esercitare ogni diritto connesso all'azienda conferita;

== di avere tenuto sempre e regolarmente i libri e la documentazione contabile relativa alla menzionata azienda conformemente a tutte le prescrizioni nazionali e locali, nonché alla normativa anche regolamentare civilistica e fiscale;

== di essere edotto del contenuto dell'art.14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472. Al riguardo, il conferente garanti-

sce che negli ultimi sei mesi non è stata a suo carico contestata alcuna violazione tributaria penalmente rilevante;

--- di essere altresì edotto del contenuto dell'art.2112 del codice civile. Al riguardo, il medesimo conferente: --- precisa che l'azienda conferita non ha in corso rapporti di lavoro con personale dipendente per un numero di unità superiore a quindici, pertanto non si è reso necessario l'espletamento delle procedure di cui alla legge 29 dicembre 1990 n.428 e successive modifiche ed integrazioni; --- dichiara che, ai sensi e per gli effetti del citato art.2112 del codice civile e del CCNL di settore, la società conferitaria subentra in tutti i rapporti di lavoro subordinato, attualmente in essere, inerenti i dipendenti dell'azienda conferita. Detti rapporti di lavoro (in particolare, quelli instaurati con: -- RUSSO Salvatore, nato ad [redacted] il [redacted] [redacted] =qualifica: impiegato - contratto a tempo determinato stipulato in data 7 dicembre 2020, la cui durata è stata prorogata fino al 31 gennaio 2021=; e --VASSALLO Costantino, nato a [redacted] il [redacted] =qualifica: impiegato - contratto a tempo determinato stipulato in data 6 novembre 2020, la cui durata è stata prorogata fino al 31 gennaio 2021=) proseguiranno, senza soluzione di continuità, con la stessa società conferitaria, la quale provvederà a comunicare agli enti preposti, ai sensi delle vigenti leggi in materia, l'avvenuto trasferimento in suo favore dell'a-

zienda di cui trattasi;

== che non esiste alcuna impresa familiare ai sensi di legge e, conseguentemente, che non vi sono collaboratori familiari aventi diritto a liquidazione di utili ed incrementi aziendali;

== che nell'azienda conferita non vi sono beni immobili.

Ai fini delle conseguenti volture, viene precisato che è compreso nel complesso aziendale conferito il seguente autoveicolo:

--- Autocarro per trasporto di cose - uso proprio (furgone):

= FABBRICA/TIPO: FIAT - 263 WXG1B NR3DN - FIAT DOBLO';

= targa: FS773ZJ;

- telaio numero: ZFA26300006M55818;

= cilindrata: 1368;

= KW 88;

= alimentazione: benzina/metano.

Viene data ampia autorizzazione al Dirigente Responsabile del P.R.A. territorialmente competente ad eseguire le relative volture in favore della società conferitaria, con espresso esonero da qualsivoglia responsabilità per le formalità che saranno a compiersi.

9°) Gli esercizi sociali si chiudono annualmente al trentuno (31) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).

10°) Per tutto quanto non previsto nel presente atto, i com-

parenti si riportano alle vigenti disposizioni di legge in materia.

11°) I comparenti delegano l'Amministratore unico a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti e necessarie per la legale costituzione della società a norma delle vigenti leggi in materia, autorizzandolo ad apportare al presente atto tutte le eventuali modifiche richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

12°) Le spese del presente atto e quelle consequenziali sono a carico della società qui costituita, precisandosi che l'importo complessivo, almeno approssimativo, di tali spese è pari ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

I comparenti mi dispensano espressamente dalla lettura di quanto allegato.

I comparenti: -- prendono atto dell'informativa ricevuta da me notaio ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e di tutela della privacy, altresì delle implicazioni di detta normativa con quella dettata in tema di antiriciclaggio; -- prestano quindi il consenso al trattamento dei propri dati personali e patrimoniali, anche di carattere giudiziario, contenuti nel presente atto, per dare esecuzione all'atto stesso ed adempiere agli obblighi di legge; -- dichiarano di aver già ricevuto in forma scritta la informativa prescritta in materia di protezione dei dati personali

sensibili ed esprimono il relativo consenso sia al trattamento sia alla conservazione sia alla comunicazione dei detti dati che il sottoscritto notaio ha effettuato ed effettuerà presso gli uffici competenti, con esonero da ogni conseguente responsabilità.

Quest'atto è stato da me letto ai componenti, i quali lo hanno approvato e confermato, dichiarandolo conforme alla loro volontà. Da me scritto con mezzi elettronici, completato di mio pugno, consta di tredici fogli, dei quali occupa quarantanove pagine interamente e parte della cinquantesima; viene sottoscritto, come per legge, alle ore ventuno e minuti dieci.

FIRMATO: Ugo Russo, Gianluca Petrillo, VIRGINIO PESIRI NOTAIO, segue impronta sigillo notarile.



VIRGINIO PESIRI
NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Altavilla Irpina, li 8 febbraio 2021

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.